



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

66

del

19/07/2019

(Proposta n. 66 del 19/07/2019)

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. N.267/2000 PER IL PAGAMENTO ONORARI E COMPETENZE LEGALI AVV. ANTONIO MASTRI PER LA DIFESA NEL PROCEDIMENTO TAR MARCHE RG 304/2008.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- le Coop.ve Edilizie di abitazione *-omissis - e - omissis -* avevano notificato al Comune di Fabriano ricorso innanzi al Tar Marche pervenuto al protocollo comunale in data 20/03/2008, al n.13302; tale ricorso aveva ad oggetto l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari di cui all'art. 21, comma 8 legge istitutiva dei TAR, della nota del servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Fabriano n. prot. 3819/2008 avente ad oggetto l'atto di diffida del 4/12/2007 con cui dette Coop.ve richiedevano formalmente all'Ente l'adozione del Piano di lottizzazione denominato "*omissis*", nonché, della nota del 23/12/2005 trasmessa dal Comune al Difensore Civico;
- il ricorso identificato in oggetto richiedeva non solo l'annullamento degli atti sopra indicati ma anche il risarcimento del danno, quantificato in euro 350.000,00, ovvero nella misura maggiore o minore che sarebbe stata ritenuta di giustizia;

Questo, in sintesi, il fatto narrato in ricorso sopra evidenziato:

- le Coop.ve ricorrenti avevano acquistato nell'anno 1995 due aree già all'epoca indicate nel PRG come area per l'edilizia economico popolare;
- Il Piano regolatore prevedeva una strada di PRG funzionale all'accesso ai lotti e destinata ad essere realizzata mediante procedimento di esproprio.
- Le coop.ve in data 14/11/1995 presentavano richiesta di intervento diretto in area Peep per l'edificazione nella suddetta area. A detta delle ricorrenti, poiché il Comune aveva intenzione di procedere all'adozione di un bando di assegnazione, non coltivarono la suddetta istanza.
- Le ricorrenti lamentavano che il Comune avesse fatto decadere il PEEP e che la zona



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**66**

del

**19/07/2019**

venisse destinata a zona C - edificabile per civile abitazione.

- Dunque al fine di procedere alla realizzazione dell'intervento sotto il profilo della lottizzazione di iniziativa privata imposta dallo strumento urbanistico, in data 18/12/2000, depositavano un ulteriore atto d'obbligo per la realizzazione della strada nonché gli elaborati tecnici relativi al Piano di Coordinamento tra le lottizzazioni.
- Seguivano diversi incontri con le Coop.ve. In data 23/12/05 il Comune rispondeva al Difensore Civico, interessato all'epoca della vicenda dalle ricorrenti, che nella lottizzazione presentata c'erano delle carenze progettuali e che inoltre era assente una strada di accesso idonea alla lottizzazione stessa e che l'Amministrazione non avrebbe potuto procedere all'esproprio dell'area per la realizzazione della strada in quanto la previsione di piano (strada di PRG) con vincolo preordinato all'esproprio era decaduta contestualmente alla decadenza della previsione del PEEP in quanto ad esso funzionale.
- Con atto di Giunta Comunale n. 67 del 27/03/2008 veniva deliberata la costituzione in giudizio dell'Ente avanti il Tar Marche nel giudizio RG n. 304/2008 introdotto con il predetto ricorso e, altresì, la costituzione in altro giudizio, sempre avanti il Tar Marche introdotto dalle medesime Coop.ve, RG n. 303/2008 avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione alla richiesta di adozione ed approvazione del Piano di lottizzazione. Con il ricorso veniva richiesta la condanna dell'Ente al risarcimento del danno in misura non inferiore ad euro 350.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il giudizio RG 303/2008 venne definito con la sentenza n. 2001/2008 che dichiarò il ricorso inammissibile;
- Con il predetto atto di Giunta veniva altresì deliberato il conferimento di incarico professionale all'Avv. Antonio Mastri del foro di Ancona, per entrambi i giudizi. Nel predetto atto veniva indicata come spesa stimata prima facie e per entrambi i ricorsi, la somma di euro 10.000,00, ovvero euro 5.000,00 per ciascuno;
- Con determinazione Dirigenziale n. 262 dell'1/04/2008 veniva assunto l'impegno di spesa per la predetta somma di euro 10.000,00 al capitolo di bilancio "spese di lite";
- Con atto di liquidazione n. 198 del 4/06/2008 veniva quindi liquidata all'Avv. Antonio Mastri la fattura n. 107 del 29/03/2008 per la complessiva somma di euro 5.000,00, somma comprensiva degli accessori di legge C.P.A. ed I.V.A., emessa dal legale a titolo di acconto;



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**66**

del

**19/07/2019**

- Con decreto decisorio del TAR Marche n. 142 del 10/06/2019 il ricorso in oggetto è stato dichiarato perento;
- In data 10 giugno 2019 l'avv. Mastri ha inviato fattura pro - forma per le sue competenze a saldo nel sopra indicato procedimento; tale fattura porta la somma complessiva di euro **9.850,00** di cui: euro **3.240,00** per la fase di studio, euro **1.820,00** per la fase introduttiva, euro **2.160,00** per la fase di istruttoria e trattazione, euro **2.630,00** per la fase cautelare oltre rimborso forfettario spese generali pari al 15% degli onorari sopra detti che ammontano ad euro **1.477,50**. Detratto l'acconto all'epoca versato pari alla somma di euro **4.084,98** considerata al netto degli accessori di legge (CPA ed IVA), residua per il pagamento delle competenze a saldo la somma di euro **7.242,52** (ovvero tale somma deriva da euro 9.850,00 totale onorari + euro 1.477,50 rimb. forf. 15% = euro 11.327,50 detratti euro 4.084,98 versati a titolo di acconto). Sulla somma di euro **7.242,52** vanno calcolati gli accessori di legge CPA 4% per euro 289,70 ed IVA per 22% per euro 1.657,09 determinando così la somma totale di euro **9.189,31**;
- in merito alla quantificazione dei compensi spettanti al legale incaricato, è stata definita dall'Ufficio e dal Responsabile del Procedimento una valutazione istruttoria in merito alla congruità degli stessi e, in tale fase, il legale si è reso disponibile alla riduzione dell'onorario previsto per la fase istruttoria e trattazione indicandolo in euro 1.000,00 anziché 2.160,00;
- Successivamente il legale con nota mail dell'8/07/2019 era a rivedere l'importo della notula con riferimento alla fase istruttoria e trattazione formulandola per euro 1.000,00 anziché 2.160,00 e, quindi, la rideterminazione delle competenze a lui spettanti a saldo è pari ad euro **7.496,73**, derivanti da: totale onorari euro **8.690,00**, rimborso forfettario Euro **1.303,50**, totale competenze euro **9.993,50** che detratto l'acconto, al netto della cpa 4% e dell'iva 22%, pari ad euro **4.084,98**, determina un imponibile a saldo per euro **5.908,52** oltre CPA 4% pari ad euro 236,34 e IVA 22% 1.351,87 e così per la somma complessiva di euro **7.496,73**;
- La suddetta notula risulta formulata dal legale facendo applicazione dei valori del D.M. 55/2014 previsti per i giudizi amministrativi dello scaglione di valore economico della controversia da euro 260.000,00 ad euro 520.000,00, quantificando un importo, per ogni singola fase, tra i valori minimi ed i medi, ad eccezione della fase istruttoria trattazione quantificata in euro 1.000,00 e quindi al di sotto del minimo;
- Nel caso di specie i parametri applicati sono stati i seguenti: fase studio minimo



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

66

del

19/07/2019

2.093,00 medio euro 4.185,00, applicato euro 3.240,00 - fase introduttiva minimo euro 1.215,00 medio euro 2.430,00, applicato euro 1.820,00- fase istruttoria/trattazione minimo euro 2.079,00 medio euro 2.970,00 applicato euro 1.000,00- fase cautelare minimo euro 1.890,00 medio euro 3.780,00 applicato euro 2.630,00;

**CONSIDERATO** il valore e l'importanza del ricorso la notula appare congrua e l'attività espletata dal legale incaricato si è rivelata essere comunque utile stante le contestazioni/ eccezioni mosse dalla difesa dell'Ente e la definizione del giudizio con decreto di perenzione;

**VALUTATA** la costituzione in giudizio con il conferimento del relativo incarico essere stata quanto mai opportuna stante anche la richiesta risarcitoria quantificata in euro 350.000,00 che rendeva la presenza e difesa in giudizio dell'Ente indefettibile;

**CONSIDERATO** che la prestazione richiesta per la costituzione in giudizio avanti il Tar Marche richiedeva l'assistenza e la difesa di un legale dotato di specifica competenza, stante l'assenza del Servizio di Advocatura interna all'Ente;

**CONSIDERATO** altresì che è necessario regolarizzare la posizione debitoria assunta dall'ente nei confronti dell'Avvocato Antonio Matri in relazione al fatto che il compenso sopra individuato si riferisce ad una attività effettivamente svolta dal professionista che ha prestato assistenza legale in favore della Amministrazione Comunale in seguito ad affidamento di regolare incarico, tramite procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ravvisando nel caso di specie la ricorrenza dei presupposti di legge;

**VISTO** quanto disposto dall'articolo 194, 1 comma, lettera e) del D.LGS. 267/2000, il quale dispone che: "con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: ....lettera e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 , nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento delle pubbliche funzioni e servizi di competenza";

**CONSIDERATO** che i requisiti generali che il debito deve avere ai fini del riconoscimento sono: certezza, effettiva sussistenza della obbligazione, liquidità per cui deve essere individuato il soggetto creditore ed il debito deve essere determinato o determinabile tramite semplice calcolo aritmetico ed esigibilità nel senso che il pagamento dello stesso non debba essere soggetto a condizione e/o dilazione;



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**66**

del

**19/07/2019**

**DATO ATTO** inoltre che, in merito alla sussistenza dell'ulteriore presupposto di riconoscibilità del debito assunto, quale la accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente, nel caso di specie la stessa è costituita dalla intrinseca necessità di affidare ad un professionista la più utile e fruttuosa difesa degli interessi dell'Ente, considerate anche le richieste risarcitorie avanzate dai ricorrenti, e preso atto dell'esito favorevole al Comune del procedimento in oggetto definito con Decreto di Perenzione;

**EVIDENZIATO** che il riconoscimento della legittimità del debito assunto non elimina eventuali responsabilità amministrativo - contabili da parte dei soggetti competenti alla gestione dei suddetti procedimenti;

**VISTO** l'art. 23 comma 5 della legge 289/02;

**VISTI** i pareri FAVOREVOLI di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario Generale e dal Dirigente dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che in merito alla presente proposta di deliberazione viene acquisito il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 239 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i.;

Ciò premesso, per le motivazioni esposte

## **DELIBERA**

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di riconoscere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. **194 comma 1 lett. e)** del D.LGS 267/2000 la legittimità del presente debito contratto fuori bilancio e pari ad euro **7.496,73**, per il pagamento a saldo degli onorari e competenze spettanti all'Avv. Antonio Mastri del foro di Ancona, con studio in Ancona, per la assistenza e difesa in giudizio del Comune di Fabriano nel procedimento meglio in premessa identificato;
3. Di dare atto che, come meglio illustrato in premessa, tale debito ammonta a complessivi euro **7.496,73** e che tale spesa trova copertura finanziaria e imputazione alla voce di bilancio 111.19.980 "riconoscimento debiti fuori bilancio" del bilancio pluriennale 2019-2020-2021, annualità 2019, nella quale è stata approntata adeguata copertura finanziaria tramite variazione generale di assestamento e salvaguardia



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**66**

del

**19/07/2019**

equilibri di bilancio sottoposta alla approvazione del Consiglio;

4. Di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Bilancio, nonché con le regole della Finanza Pubblica;
5. di dare atto che la proposta deliberativa viene trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per la acquisizione del parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 239 del D. lgs. 267 del 2000 e s.m.i;
6. Di inviare il presente atto alla competente Corte Dei Conti , come previsto dall'art. 23 della legge n. 289/2002.
7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Orlandi;

Il responsabile del procedimento  
Dott.ssa Stefania Orlandi

La Segretaria Generale  
Avv. Vania Ceccarani

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i



# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**66**

del

**19/07/2019**

Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. N.267/2000 PER IL PAGAMENTO ONORARI E COMPETENZE LEGALI AVV. ANTONIO MASTRI PER LA DIFESA NEL PROCEDIMENTO TAR MARCHE RG 304/2008.

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica;

Note:

**LA SEGRETARIA GENERALE**

( Avv. Vania Ceccarani )





# Città di Fabriano

CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n.

**66**

del

**19/07/2019**

Oggetto: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. N.267/2000 PER IL PAGAMENTO ONORARI E COMPETENZE LEGALI AVV. ANTONIO MASTRI PER LA DIFESA NEL PROCEDIMENTO TAR MARCHE RG 304/2008.

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

[ ] PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

La sottoscritta esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile;

Note:

[ ]

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SERVIZI FINANZIARI

( Dott.ssa Immacolata De Simone )

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i